

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 357)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 13 gennaio 1959 (V. Stampato n. 419)

d'iniziativa del CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 19 GENNAIO 1959

Norme integrative alla legge 23 dicembre 1955, n. 1309, concernente provvidenze eccezionali per gli agricoltori e pastori della Sardegna vittime della siccità, e costituzione di un fondo per concessione di prestiti e mutui

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La scadenza dei prestiti di esercizio contratti a termini della legge 23 dicembre 1955, n. 1309, è prorogata, alle stesse condizioni di cui alla legge medesima, per un periodo di due anni a partire dalla data originariamente prevista per ogni singola operazione.

La proroga delle scadenze, la misura del tasso ed il concorso nel pagamento degli interessi si applicano anche ai normali prestiti di esercizio contratti prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali risulti dimostrato che furono contratti per far fronte al pagamento dei prestiti di esercizio previsti dalla legge 23 dicembre 1955, n. 1309. In ogni caso, la durata di ogni prestito non potrà eccedere

i 4 anni a decorrere dalla data dell'operazione originaria.

Art. 2.

Tra le opere, per le quali possono essere concessi i benefici dell'articolo 1, n. 2), della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, deve ritenersi compresa anche la costruzione di silos, fienili, muri di sezionamento e di confine, e di altre opere occorrenti per il razionale sfruttamento dei pascoli e dei prati.

Art. 3.

I prestiti ed i mutui di cui all'articolo 1, n. 2) della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, oltre che con i finanziamenti erogati ed erogabili da parte degli istituti di credito, possono essere concessi anche sulle disponibilità del fondo di anticipazione costituito con la presente legge.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 4.

Il fondo di anticipazione di cui all'articolo precedente è costituito, per l'importo di lire 1 miliardo, presso la Regione autonoma della Sardegna.

Alla copertura della spesa relativa si provvederà riducendo di pari importo gli stanziamenti previsti all'articolo 6, terzo comma, della citata legge 23 dicembre 1955, n. 1309, nella seguente misura:

di 400 milioni per l'esercizio finanziario 1956-57;

di 300 milioni per l'esercizio finanziario 1957-58;

di 200 milioni per l'esercizio finanziario 1958-59;

di 100 milioni per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

Il regolamento approvato con decreto ministeriale 22 febbraio 1956 sarà integrato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalle occorrenti disposizioni concernenti l'applicazione della presente legge.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.